

R. A. EC. 962/c. Cien. 1050/c. Pep. 802/09

La Corte d'Appello di Salerno - Sezione Civile - riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Angelo ROSSI Presidente

Dott. Vincenzo SIANI Consigliere

Dott. Rosa SERGIO Consigliere rel.

IL CASO.it

Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 962/2008 R.G. affari civili da trattarsi in Camera di Consiglio, avente ad oggetto "Reclamo ex att. 119 della Legge Fallimentare avverso il decreto, emesso dal Tribunale di Salemo in data 24.11.2008, di chiusura della procedura di fallimento n. 139/97, proposto dalla società P s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. con istanza del 15.12.2008, riservato all'udienza collegiale del 9.4.2009, vertente:

TRA

F s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig.

rappresentata e difesa, come da procura a margine del reclamo,

dall'avv. , con i quali elettivamente domicilia in SALERNO,

alla Via presso lo studio legale ,

RECLAMANTE

E

CURATELA del FALLIMENTO n.

, in persona del curatore avv.

RECLAMATA CONTUMACE

K1

NONCHE'

IL CASO.it

e

soci della M

, rappresentati-e difesi, come da

procurs in calce alla memoria di costituzione, dall'avv.

សមា

studio in

RECLAMATI

Letto il reclamo;

Sentito il relatore:

Sciogliendo la riserva, di cui al verbale del 9.4.2009;

OSSERVA QUANTO SEGUE:

Con sentenza n. 139/97 il Tribunale di Salerno dichiarava il fallimento della società "M

Con decreto del Tribunale di Salemo, reso in data 8.1.2003, la società reclamante si rendeva acquirente dei lotti u. 11 e 12 dell'indicato fallimento.

Successivamente alla aggiudicazione, la reclamante, lamentando vizi del capannone industriale facente parte del totto n. 11 (mancanza del "carroponumunito di via di corsa" e copertura in eternit), proponeva azione nei confronti del curatore del fallimento per ottenere la rimozione dei vizi ed il risarcimento dei danni.

Il giudizio, recante il n. 621/06 R.G., veniva introdotto con atto di citazione notificato il 20.1.2006 e, come dedotto dal reclamante, tuttora è pendente dinanzi al Tribunale di Saterno.

Con decreto emesso il 24.11.2008 il Tribunale di Salerno dichiarava, su richiesta del curatore, la chiusura del fallimento per pagamento integrale dei creditori.

Contro il decreto proponeva reclamo la società F s.r.l. con atto depositato il 15.12.2008.

Affermava, preliminarmente, la sussistenza dell'interesse ad agire a.

19 0

pertanto, la sua legittimazione a proporte reclamo, deducendo che la chiusura del fallimento u. 139/97 anteriormente alla definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Salerno pregiudicava infimediabilmente i suoi diritti, in dipendenza della perdita della garanzia offerta dall'attivo fallimentare.

Sosteneva, poi, il suo diritto alla garanzia per evizione a cagione della mancanza delle qualità essenziali dei beni aggiudicati. IL CASO.it

Chiedeva, quindi, la revoca del decreto reclamato, con ordine di mantenere in essere la procedura fallimentare n. 139/97 e con condanna della Curatela fallimentare "alla integrale refusione delle spese necessarie alla rimozione del vizi", quantificate in € 71.800,00 per l'acquisto e la posa in opera di un carroponte ed in € 198.638.32 per l'esecuzione degli intereventi necessari per la bonifica delle coperture in eternit; in subordine, chiedeva ordinarsi alla curatela di accantonare le somme sopra indicate sino alla definizione del giudizio pandente dinanzi al Tribunale di Saletno.

Fissata con decreto presidenziale l'udienza di comparizione delle parti, la società reclamante, con istanza depositatacin cancelleria il 14.1.2009, deduceva di non aver avuto conoscenza delimento di fissazione dell'udienza in tempo utile per l'espletamento della mificazione alla controparte chiedeva la rifissazione dell'udienza.

IL CASO.it

U Presidente, riservando al college ogni ulteriore opportuno provvedimento, rifissava per la comparizione delle parti l'udionza camerale

Bi

IL CASO.it

Si costituivano in giudizio e i quali eccepivano la carenza di legittimazione attiva della reclamante giacché costei non era un creditore ammesso al passivo, auzi non era neppure titolare di un credito accertato giudizialmente. Assumevano che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento apparteneva soltanto al fallito e, appunto, ai creditori ammessi al passivo. Negavano, comunque, che le pretese della reclamante potessero trovare accoglimento nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Salerno.

Recepivano, ancora, l'inammissibilità del reclamo perché concernente questioni estrance al diritto fallimentare ed alla cognizione della Corte di Appello, investita ai sensi dell'art. 119 L.F. per la sola verifica della sirsistenza delle condizioni legittimanti la chiusura del fallimento ex art. 118. Deducevano che con il reclamo non era state proposte censure relative alla sussistenza di dette condizioni, ma soltanto la pendenza di un giudizio avente ad oggetto la mancanza di qualità del bene immobile acquistato dal fallimento e la responsabilità degli organi fallimentari.

Ricordavano che uno dei presupposti per la chiusura del fallimento era la totale soddisfazione dei creditori ammessi, e non di quelli eventuali o presunti. Ricordavano, altresì, che la vendita fallimentare esclude egni garanzia per vizi della cosa.

Concludevano, pertanto, per il rigetto del reclamo, con condanna della società reclamante al pagamento delle spese di giudizio ed al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per "l'evidente temerarietà della lita".

Il curatore del fallimento non provvedeva a costituirsi in giudizio, ma compariva all'udienza del 9.4.2009.

Sulle conclusioni delle parti costituite, che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la Corte riservava la decisione.

IL CASO.it

19 p

Tanto premesso, si rileva in diritto che la legittimazione a propore reclamo ai sensi dell'art. 119 L.F. è riconosciuta - per effetto del richiamo contenuto in tale norma al precedente art. 26 - al fallito, al comitato dei creditori ed anche a chiunque vi abbia interesse. L'interesse è dato anche dalla concreta possibilità di beneficiare, per un creditore non ammesso allo stato passivo, di un eventuale ulteriore riparto dell'attivo, nella prospettiva – quale quella rappresentata dalla società reclamante – di un esito favorevole di un giudizio pendente.

Perché sussista la legittimazione del creditore non ammesso allo stato passivo è indispensabile, dunque, che sia ravvisabile un suo concreto interesse collegato ad un futuro ulteriore riparto dell'attivo (cfr. Cass. Sez. I, 15.12.2006 n. 26927; Cass. Sez. I, 16.3.2001 n. 3819).

Nella fattispecie in esame, la reclamante, pur affermando la sussistenza di un suo interesse alla prosecuzione della procedura fallimentare, non ha dedotto alcunché in ordine alla sussistenza di una massa attiva sulla quale potersi eventualmente soddisfare, limitandosi ad un generico riferimento ad un imprecisato attivo fallimentare che dovrebbe garantire il suo credito. Il diverso scopo dell'affermazione della responsabilità degli organi del fallimento può invece essere perseguito indipendentemente dalla persistenza della procedura fallimentare, involgendo responsabilità individuali di persone fisiche che permangono anche dopo la chiusura del fallimento.

Ne discende la sua carenza di legittimazione. IL CASO.it

D'altra parte, il rimedio di cui all'art, 119 L.F. è esperibile soltanto per contestare la sussistenza di una delle ipotesi previste dal precedente art. 118, imentre non sono ammissibili questioni estrance al campo come delimitato, sicché deve procedersi alla relativa declaratoria per le domande proposte ai punti 3 c 4 delle conclusioni rassegnate nell'atto di reclamo.

In presenza di una delle ipotesi di cui all'art. 118 L.F., inoltre, "nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protratre la procedure"

R,

(cpsi Cass. Sez. I. 22.10.2007 n. 22105). Ne consegue che, ricorrendo uno dei casi di cui al citato art. 118, si deve dichiarate la chiusura del fallimento.

Il Tribunale di Salorno ha dichiarato la chiusnia del fallimento "per pagamento integrale dei creditori", ossia per la sussistenza del caso previsto dal n. 2 di detta norma.

La reclamante non ha contestato la sussistenza del detto caso, ma ha dedotto la pendenza di un giudizio di merito tendente alla rimozione di vizi di un bene ed il risarcimento del danno.

La mancata contestazione dell'ipotesi ravvisata dal Tribunale comporta l'ammissione della sua sussistenza ed esclude, appunto per la pacifica sussistenza di una delle condizioni di legge, che si possa procedere alla revoca del decreto reclamato. La pendenza di un giudizio di merito, anche di risarcimento del danno, non impedisce, invero, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte al quale questa Corte non ha ragione di non aderire. l'adozione del decreto di chiusura del fallimento, proprio per la esclusione di qualsiasi facoltà discrezionale degli organi del fallimento di protratte la procedura fallimentare in presenza di una delle ipotesi di cui all'art. i 18 1...F.

In questa situazione il reclamo deve essere tigettato,

Non ravvisandosi le condizioni di cui all'art. 96 c.p.c., mancando ogni elemento di prova del dolo o della colpa grave, deve rigettarsi la domanda di condanna proposto dai reclamati.

In applicazione del principio della soccombenza la parte reclamante deve, però, essere condannata a rimborsare alla controparte le spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo, sulla base degli atti, in mancanza di nota specifica.

P.Q.M.

IL CASO.it

- a) RIGETTA il reclamo:
- b) Rigetti, la domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'ura

KI

96 c.p.c. dai reclamati;

IL CASO.it

c) Condanna la società reclamante a rimborsare alla controparte costituita le spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000,00 di cui € 800,01) per diritti ed € 1,200,00 per onorari. oltre IVA, CFA e percentuale per spese generali, come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Salerno il 5.5.2009.

Dott. Raya Sergio

Dott. Angelo Rossi

CORTE DI APPELLO
SALERNO

2 2 MAG. 2009

Aspusitato nella Cancelleria
della Serione Civila